Studio BBM Associati

PROROGA E SOSPENSIONE ADEMPIMENTI, VERSAMENTI E AVVISI BONARI NELLA “PAUSA ESTIVA”

Parte 2

N. 144 | 25 Luglio 2024 | Fiscalità e pianificazione

DMZ RICORDA N. 144 DEL 25 LUGLIO 2024

Nel DMZ Aggiorna di oggi completiamo la trattazione del tema iniziato ieri.

Non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come le procedure di rimborso dell’IVA.

Va però notato che l’Agenzia delle Entrate, nella propria circolare del 02/05/2024 – ha introdotto due periodi di sospensione nell’arco dell’anno che riguardano però lo stesso invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dalla stessa. Nello specifico, nel periodo che va dal 1° al 31 agosto (così come dal 1° al 31 dicembre), risulta precluso all’autorità fiscale l’invio dei seguenti atti, anche se siano già stati elaborati o emessi, salvi i casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza (tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione):

- comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e per l’IVA;
- comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;
- delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- inviti all’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”).

Su quanto appena visto si consideri l'ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno – 2024 compreso quindi – per i versamenti collegati:

a) ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici – e controlli formali;

b) agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

Se il contribuente (o il sostituto d'imposta) provvede a pagare le somme dovute entro detto termine di 30 giorni:

- dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, ovvero
- della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta;

l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, con possibilità di beneficiare delle agevolazioni sanzionatorie viste in precedenza.

Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una "sospensione", va quindi considerato che, qualora il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall'avviso bonario, oppure fornire gli appositi chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 01/08/2024 al 04/09/2024, lo stesso slitterà al 05/09/2024 (termine del periodo di sospensione).

Sul punto va notato che, in caso di scelta per la ricezione dell'avviso bonario in via telematica attraverso l'intermediario (con barratura dell'apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione), i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell'atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l'avviso è stato ricevuto dall'intermediario stesso.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/proroga-e-sospensione-adempimenti-versamenti-e-avvisi-bonari-nella-pausa-estiva-seconda-parte/